COMUNE DI BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE RICONOSCIMENTO E GARANZIA DELLE FAMIGLIE ANAGRAFICHE FONDATE SU VINCOLI AFFETTIVI (COSIDDETTE FAMIGLIE DI FATTO)

Premesso che:

- nella comunità bresciana, in linea con quanto accade in Europa e nel resto d'Italia, cresce il numero delle nuove famiglie che, per scelta o perché viene loro negato, non accedono al matrimonio, pur costituendo relazioni stabili e durature, basate sull'affetto reciproco di chi ne fa parte e sulla condivisione personale, sociale ed economica di ogni aspetto della vita;
- 2. i dati Istat nazionali riferiti al 2009 mostrano che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20% della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998; circa 6 milioni di persone hanno sperimentato nel corso della loro vita la convivenza, mentre le libere unioni sono 897 mila e rappresentano il 5,9% delle coppie, con una maggiore diffusione nel Nord-Est del paese;
- 3. in tutta Europa i Parlamenti hanno riconosciuto le nuove famiglie rendendo o egualitario l'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso; oppure introducendo istituti alternativi al matrimonio; oppure favorendo con opportune regolamentazioni chi sceglie la coabitazione con altri per ragioni di solidarietà e condivisione dei beni materiali, anche a prescindere da ragioni affettive;
- 4. il parlamento italiano, invece, continua a rimanere sordo alle crescenti richieste, da parte della società civile, di Movimenti e Associazioni e di singoli Cittadini e Cittadine, anche nel territorio bresciano, di interventi legislativi che riconoscano tutela e sostegno a tali famiglie di fatto, siano esse composte da cittadini eterosessuali come omosessuali;
- 5. la mancata regolamentazione delle nuove forme di famiglia rappresenta una palese e irragionevole discriminazione nei confronti di Cittadini a cui non viene riconosciuta uguale dignità sociale e parità di diritti e doveri anche in ambito familiare;
- 6. chi vive nelle nuove famiglie non ha nessun riconoscimento istituzionale; è limitato nell'accesso a beni e servizi; subisce con maggiori probabilità la violazione di diritti fondamentali nelle situazioni in cui è più debole per ragioni di età, perché minore, anziano o ammalato, per ragioni sociali e economiche o nei momenti di crisi dell'unione;
- 7. l'art. 2 della Costituzione italiana richiede che la Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- 8. già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale di tale articolo si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità riconoscono pacificamente che tra le formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Costituzione ci sono le famiglie di fatto, dello stesso sesso o di sesso differente, oltre alle famiglie fondate sul matrimonio;
- 9. l'art. 3 della Costituzione riconosce la pari dignità sociale dei cittadini e vieta trattamenti differenziati in ragione di caratteristiche personali, chiedendo inoltre che la Repubblica rimuova «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
- 10. l'art. 30 della Costituzione prevede il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e l'art. 31 chiede alla Repubblica di tutelare la maternità e l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
- 11. l'art. 21 della "Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale»;

- 12. l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani, in combinato disposto con l'art. 8, vieta la discriminazione in base a caratteristiche personali nella vita privata e familiare, riconoscendo tra le famiglie protette anche quelle formate da due persone dello stesso sesso;
- 13. lo Statuto del Comune di Brescia:
 - a. all'art. 2, comma 2, impone che il Comune assicuri «la tutela dei diritti dei cittadini»; riconosce il ruolo della Città di Brescia a concorrere «alla realizzazione della piena parità giuridica, sociale ed economica»; riconosce e tutela i diritti dell'infanzia; garantisce «a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali e personali, uguali opportunità di accesso e di fruizione dei servizi pubblici»;
 - b. all'art. 2, comma 3, stabilisce che il Comune «promuove la partecipazione dei cittadini su base territoriale»;
 - c. all'art. 3, comma 1, impone che nella propria azione il Comune elabori e realizzi «la
 programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni ed
 organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli utenti e dei datori di lavoro»; e «riconosce
 importante il contributo degli organismi di partecipazione»;
- 14. ancorché la creazione di un nuovo status personale spetti al legislatore statale, il Comune può e deve intervenire a riconoscere e garantire le nuove famiglie nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni e dei compiti afferenti alla comunità locale, che le assegnano la Costituzione e la legge;
- 15. il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, quale ente più prossimo ai cittadini, nel rispetto del generale principio di sussidiarietà, deve promuovere le pari opportunità, prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle famiglie di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, emarginate o ammalate e ai figli minori anche delle persone omosessuali;
- 16. il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso conferiti dal Decreto legislativo 267/2000;
- 17. al fine di eliminare condizioni di disparità e situazioni discriminatorie nei confronti delle famiglie non matrimoniali il Comune deve modificare ed integrare le sue politiche e interventi, realizzando inoltre una ricognizione degli ambiti e delle provvidenze di sua competenza che riguardano le formazioni sociali familiari;
- 18. nell'attuazione delle sue politiche di inclusione e non discriminazione, il Comune prende in considerazione le famiglie anagrafiche quali risultanti dai registri e dalle schede anagrafiche;
- 19. il Comune può rilasciare l'attestato alle famiglie di fatto basate su vincoli affettivi, così come individuate dall'art. 4 comma 1 del Regolamento attuativo della legge anagrafica e ai sensi del successivo art. 33 che consente il rilascio di certificati di residenza e dello stato di famiglia «oltre che di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici», d'ordine del sindaco (D.P.R. 223/1989);
- 20. le nuove famiglie, basate su vincolo affettivo come quelle coniugate, rappresentano una specifica realtà sociale che, quando coabitano ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, la legge già prende a riferimento per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
- 21. la questione è stata affrontata in più occasioni portando in ciascun caso a medesime conclusioni, come rilevabile nella sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale, nella sentenza 15/3/2012 n. 4184 della Corte di cassazione, I sez. civile, nella sentenza del 24/6/2010 caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani, nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio Europeo, nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e negli art. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Unione e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con 1. 4/8/1955 n. 848

visti, pertanto:

- 1. gli art. 2, 3, 29, 30 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- 2. la sentenza n.138/2010 della Corte Costituzionale;
- 3. la sentenza 15/3/2012 n. 4184 della Corte di cassazione, I sez. civile;
- 4. la sentenza del 24/6/2010 caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;

- 5. la direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo;
- 6. la direttiva 2003/86/CE del Consiglio Europeo;
- 7. l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- 8. gli art. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
- 9. 1'art, 4 del D.P.R. n. 223/1989;
- 10. il Decreto legislativo 267/2000;
- 11. l'art. 2 e 3 dello Statuto Comunale di Brescia;
- 12. gli art. 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Comune di Brescia;
- 13. il Regolamento per gli Istituti per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la proposta di "Regolamento per il riconoscimento e la garanzia delle famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi (cosiddette famiglie di fatto)", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di delegare al Sindaco ed agli Assessori competenti la presentazione di una relazione al Consiglio Comunale che illustri gli indirizzi dell'amministrazione ed il programma di attività previsto sulle materie richiamate nella presente deliberazione, con particolare riferimento al tema della lotta contro ogni forma di diseguaglianza e discriminazione nei confronti delle famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi;
- 3. di impegnare il Sindaco, gli Assessori competenti e le Commissioni di attivarsi per modificare i regolamenti, gli atti e le determinazioni comunali al fine di riconoscere la piena parità delle famiglie di fatto nei servizi erogati dal Comune;
- 4. di impegnare il Sindaco a organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di un attestato di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Il procedimento amministrativo avviene attraverso il sito web del Comune e/o con l'utilizzo della modulistica a tal fine predisposta dall'amministrazione e disponibile in rete.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E LA GARANZIA DELLE FAMIGLIE ANAGRAFICHE FONDATE SU VINCOLI AFFETTIVI (COSIDDETTE FAMIGLIE DI FATTO)

Articolo 1 - Attività di sostegno delle famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi (cosiddette famiglie di fatto)

- 1. Ai fini della presente delibera si intendono per "famiglie di fatto" le famiglie anagrafiche fondate su vincoli affettivi, così come individuate dall'art. 4 comma 1 D.P.R. 223/1989 che statuisce che "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
- 2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le famiglie di fatto, così come individuate nel comma 1 del presente articolo, al fine di superare situazioni di discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3. Nell'accesso e nell'erogazione dei propri servizi, nonché nell'accesso e/o nella partecipazione alle attività promosse, il Comune riconosce uguali diritti ai componenti delle famiglie di fatto così come individuate al comma 1 del presente articolo e ai componenti delle famiglie anagrafiche fondate su vincolo matrimoniale.
- 4. Le aree tematiche entro le quali il Comune interviene prioritariamente, al fine di garantire quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono:
 - 1) politiche per la casa
 - 2) politiche per la famiglia, la persona e la sanità; servizi sociali e prima infanzia
 - 3) scuola e giovani
 - 4) sport
 - 5) cultura
 - 6) partecipazione dei cittadini
 - 7) politiche della mobilità.
- 5. All'interno del Comune di Brescia i componenti delle famiglie di fatto sono equiparati al "parente prossimo del soggetto" ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 2 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi

- 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente attestato di famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 33 c. 2 D.P.R. 223/1989.
- 2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
- 3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva coabitazione delle persone che richiedono l'attestato.
- 4. L'attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato ai sensi degli art. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 5. Lo status di famiglia di fatto decade su comunicazione degli interessati.

Articolo 3 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.